

Libera circolazione delle persone

PAGINA BIANCA

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

In riferimento al presente settore, si registrano n. 3 sentenze emesse dalla Corte di Giustizia in decisione di domande pregiudiziali, di cui una soltanto proposta da giudice italiano. Le residue 2 sentenze sono state emesse a definizione di rinvi esperiti da giudici di Stati Membri diversi dall'Italia.

Nessuna delle 3 sentenze menzionate è idonea a produrre effetti finanziari rilevanti per il bilancio dello Stato italiano.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-586/08	Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Riconoscimento di qualifiche professionali	sentenza	No
Scheda 2 C-242/06	Accordo di associazione CEE/Turchia (12.09.1963) e Protocollo Addizionale (Trb 1973/30) – Libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati Membri della Comunità e la Turchia – Decisioni del Consiglio di associazione n. 2/76 e n. 1/80 – Legislazione olandese su ammissione e soggiorno degli stranieri	sentenza	No
Scheda 3 da C-261/08 a C- 348/08	Art. 62 nn. 1 e 2, lett. a) del Trattato CE – Artt. 5, 11 e 13 del Regolamento 562/2006 – Espulsione di “cittadino di paese terzo” sprovvisto di titolo che autorizzi l’ingresso e/o il soggiorno nel territorio dell’UE.	sentenza	No

Scheda 1- Libera Circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n C - 586/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005. Riconoscimento di qualifiche professionali”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Istruzione, Università e Ricerca.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal TAR del Lazio, di interpretare alcune norme della direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento dei titoli professionali. In particolare, l'art. 3 dispone che laddove, in uno Stato Membro, l'accesso ad una professione sia subordinato al possesso di una “qualifica professionale” – certificata da un attestato di competenza o da un titolo di formazione – quello stesso Stato deve consentire ai cittadini di altro Stato Membro, che vantino la predetta qualifica professionale, l'esercizio di tale professione sul suo territorio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini. La professione, il cui esercizio suppone l'esistenza della “qualifica professionale” di cui sopra, è definita “regolamentata”. Nel caso di specie, un ricercatore universitario italiano aveva conseguito, in Germania, dei titoli scientifici che, in base all'ordinamento tedesco, abilitano all'esercizio dell'attività di professore universitario. La normativa italiana, per quanto la riguarda, prevede che gli aventi diritto ad essere assunti in qualità di professori universitari sono quelli in possesso della qualifica ISN (Idoneità Scientifica Nazionale). Pertanto, il ricercatore chiedeva - in base al possesso dei titoli tedeschi e alle norme della direttiva che sanciscono il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero - l'inserimento automatico nelle liste dei possessori di ISN. La Corte, tuttavia, ha precisato che nel caso di specie non si applica la dir. 2005/36 e quindi la regola del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, in quanto si verte su materia diversa da quella di riferimento della direttiva stessa. Infatti, l'attività di professore universitario non può considerarsi una “professione regolamentata”, in quanto: l'accesso ad essa non è preceduto, in Italia, da uno scrutinio del candidato, eseguito in base ad una ponderazione delle sue competenze in assoluto, bensì da una valutazione di tipo comparativo fra i candidati ammessi alla procedura valutativa medesima. Inoltre, detto scrutinio si risolve nel conseguimento di un titolo la cui validità non è illimitata nel tempo, ma a termine. Pertanto, i titoli conseguiti in Germania non sono equivalenti al possesso, in Italia, dell'ISN. Detti titoli, quindi, in quanto infungibili con la ISN, non possono essere “riconosciuti” ai sensi dell'art. 3 della dir. 2005/36, altrimenti il loro possessore otterrebbe di sottrarsi, indebitamente, alle procedure preliminari previste in Italia per l'accesso all'albo dei titolari della ISN stessa. Quindi, il ricercatore di cui si tratta dovrà sottoporsi, se vuole conseguire la ISN, alla procedura valutativa prevista a tal uopo dalle leggi italiane, avendo comunque diritto – si precisa – a che i certificati rilasciati in Germania vengano positivamente apprezzati, insieme ad altri elementi, per il superamento della selezione finalizzata al conseguimento della ISN medesima.

Stato della Procedura

Il 17/12/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-586/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 2- Libera Circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale n C - 242/06 – ex art. 267 del TFUE.**

“Accordo di associazione CEE/Turchia (12.09.1963) e Protocollo Addizionale (Trb 1973/30) – Libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati Membri della Comunità e la Turchia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal RaadVanState (Paesi Bassi), di interpretare l'art. 13 della decisione n.1/80, assunta dal Consiglio istituito dall'Accordo del 19/9/80 tra la CEE, gli Stati Membri della stessa e la Turchia. L'art. 13 di detta decisione dispone che gli Stati contraenti non possono prevedere - rispetto all'accesso al lavoro dei lavoratori emigrati dagli altri Stati parte dell'Accordo, i quali lavoratori si trovino sul territorio dei primi Stati in condizioni di “soggiorno regolare” - restrizioni “nuove” rispetto a quelle già previste dalla normativa interna che vigeva alla data della stessa decisione 1/80. In relazione ai Paesi Bassi, risulta che a tale data la normativa interna di tale Stato non applicasse tasse sul permesso di soggiorno agli stranieri. Successivamente, nello stesso Paese, è stata adottata una legislazione che prescrive il pagamento di diritti per ottenere il permesso di soggiorno. Nel caso di specie, un cittadino turco, regolarmente entrato in territorio olandese e qui regolarmente occupato, non aveva presentato nei termini la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, inoltrandola solo una volta scaduto il permesso precedente. Al riguardo, le autorità olandesi avevano richiesto, al lavoratore migrante, il versamento di una somma per ottenere il rinnovo del permesso in questione. Il giudice del rinvio, al quale si era rivolto il lavoratore, chiedeva dunque alla Corte se: posto che la domanda di rinnovo era tardiva, si potesse comunque ritenere che il cittadino turco versasse nella condizione di “regolare soggiorno”, che l'art. 13 assume come presupposto affinché il lavoratore non subisca restrizioni “nuove”; se tali restrizioni potessero ravvisarsi in una normativa interna, successiva alla decisione, che pretendesse, per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, il pagamento di diritti. In risposta, la Corte ha precisato che, premesso che l'accertamento della regolarità del soggiorno spetta al giudice interno, quest'ultimo deve ispirarsi al concetto per cui il relativo permesso non attribuisce esso stesso “regolarità” al soggiorno medesimo, ma ha solo valore dichiarativo. Inoltre, pur ammettendo che la tassa istituita l'1/04/01, di cui sopra, sostanzi una “restrizione nuova”, la Corte ha precisato che prima di considerarla inammissibile, è d'uopo considerare se essa sia stata prevista in misura uguale anche per i cittadini dei Paesi UE diversi dall'Olanda, ovvero se risulti più gravosa per i cittadini turchi. Nel primo caso essa non potrebbe essere rimossa nei confronti dei soli cittadini turchi, in quanto si determinerebbe, in tal modo, una violazione dell'art. 59 del Prot.Ilo dell' Accordo CEE-Turchia, secondo il quale i cittadini turchi non possono godere di un trattamento più favorevole di quello concesso a quelli UE. Nella seconda ipotesi, invece, essa può intendersi come concretamente una “restrizione nuova” vietata dall'art. 13 predetto e, quindi, meritevole di essere soppressa.

Stato della Procedura

Il 17/09/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-242/06, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Scheda 3- Libera Circolazione delle persone**Rinvio pregiudiziale nn. C - 261/08 e C - 348/08 – ex art. 267 del TFUE**

“Art. 62 nn. 1 e 2, lett. a) del Trattato CE – Artt. 5, 11 e 13 del Regolamento 562/2006 – Espulsione di “cittadino di paese terzo” sprovvisto di titolo che autorizzi l’ingresso e/o il soggiorno nel territorio dell’UE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Interno

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Tribunal Superior de Yusticia de Murcia (Spagna) di interpretare gli artt. 6 ter e 23 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (di seguito la CAAS), nonché l’art. 11 del Reg. n. 562/2006. Tali disposizioni disciplinano le conseguenze derivanti dal fatto per cui il cittadino di Stati terzi, rispetto a quelli facenti parte della Unione europea, si trovi in condizioni di soggiorno irregolare nel territorio di uno Stato Membro di quest’ultima. L’illegittimità del soggiorno può addebitarsi alla circostanza per cui lo straniero non ha fatto regolare ingresso nell’area UE, ovvero alla situazione per cui quello stesso, già entrato regolarmente nello spazio UE, si trovi in condizioni di non potervi permanere ulteriormente, in quanto gli è stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno ovvero perché, dopo la scadenza del primo permesso, non ne ha chiesto il rinnovo in tempo utile. La Corte viene in particolare richiesta di precisare se - sussistendo il presupposto del soggiorno irregolare dello straniero come sopra rappresentato - gli Stati Membri abbiano l’obbligo, ai sensi della normativa comunitaria, di espellere lo straniero stesso dal loro territorio. Al riguardo la Corte ha chiarito come, ai sensi del predetto art. 6 del CAAS, si presuma che - ove il cittadino di Paesi terzi non sia in possesso di un documento di viaggio con apposto il “timbro di ingresso” - lo stesso sia entrato irregolarmente nello Stato Membro ospitante, a meno che detta presunzione non venga superata da argomenti di prova che depongano il contrario. Nel caso in cui la presunzione non venga destituita di fondamento, la Corte ritiene che le autorità competenti dello Stato Membro non abbiano l’obbligo di espellere lo straniero ma una mera facoltà di procedere in tal senso, a meno che le condizioni previste dalla legislazione nazionale dello stesso Stato Membro non lo consentano. Per quanto riguarda il contenuto dell’art. 11 del Reg. 562/2006, esso risulta riprendere in sostanza le disposizioni previste dal succitato art. 6 del CAAS, per cui anche il medesimo articolo ribadisce il concetto dell’esistenza, per gli Stati Membri, di una mera “facoltà” e non di un “obbligo” di estromettere dal territorio nazionale lo straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno. Unico limite a tale facoltà l’eventuale esistenza di una normativa interna (vedi sopra) che la escluda. Tuttavia, nel caso sottoposto al giudice del rinvio, la Corte osserva che la normativa nazionale cui si fa riferimento, che è quella spagnola sul regime giuridico applicabile agli stranieri, non esclude la predetta facoltà, ma anzi la ribadisce ulteriormente.

Stato della Procedura

Il 17/09/09 la Corte di Giustizia ha definito i procedimenti riuniti relativi ai rinvii pregiudiziali C - 261/08 e C - 348/08, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PAGINA BIANCA

LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO

Il presente settore registra una sola sentenza, con la quale la Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda pregiudiziale proposta da un giudice di Stato Membro diverso dall'Italia.

Tale pronunciamento non rileva agli effetti finanziari.

**RINVII PREGIUDIZIALI
SETTORE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO**

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-42/07	Libertà di prestazioni di servizi, libertà di stabilimento e libertà di pagamento – artt. 49 CE, 43 CE e 56 CE.	sentenza	No

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-42/07 - ex art. 267 del TFUE**

“Libertà di prestazioni di servizi, libertà di stabilimento e libertà di pagamento”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero Sviluppo Economico; AAMS.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, da un Tribunal de Pequena Istancia del Portogallo, di interpretare gli artt. 43, 49 e 56 del Trattato CE, relativi, rispettivamente, alla libertà di stabilimento di impresa, di prestazione dei servizi e di circolazione dei capitali in tutta l'area dell'Unione europea. Nel caso di specie, si profilavano problematiche connesse al regime giuridico vigente in Portogallo relativamente al “gioco d'azzardo”. Secondo la legislazione interna portoghese, la gestione dei giochi d'azzardo viene concessa solo per atto della pubblica autorità, a favore di enti che esercitano il servizio concesso secondo condizioni disciplinate da quello stesso atto. In particolare, concessionario del gioco del lotto e delle scommesse sportive è l'ente detto “Santa Casa”, che svolge attività filantropica e culturale e il cui monopolio su tali tipi di giochi è garantito, fra l'altro, dalla possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie, nei confronti di quanti usurpano le sue prerogative offrendo gli stessi giochi o giochi affini. Dal 2003, peraltro, un provvedimento normativo ha attribuito alla Santa Casa anche l'esclusiva dell'offerta dei giochi predetti su supporto elettronico, segnatamente su Internet. Ora, due imprese stabilite fuori del territorio portoghese, specializzate nell'offerta “on line” di scommesse di tipo analogo a quelle in gestione alla Santa Casa, avevano offerto i loro prodotti via Internet, raggiungendo anche il territorio portoghese. Pertanto, avevano subito sanzioni pecuniarie da parte della “Santa Casa”, per violazione del suo monopolio. La Corte comunitaria è stata, quindi, chiamata a precisare se le norme del Trattato per cui gli operatori di ogni Stato comunitario sono liberi di far circolare liberamente i propri servizi, imprese e capitali in tutti gli altri Stati Membri, siano di ostacolo ad una normativa di uno Stato Membro che escluda, dal proprio mercato interno “on line”, le imprese di altri Stati Membri. In merito, la Corte ha stabilito che il principio comunitario di riferimento è quello della libera prestazione dei servizi e che esso subirebbe una lesione nel caso concreto, che vede due imprese comunitarie estromesse dal mercato portoghese. Tuttavia, precisa la Corte che la stessa normativa europea pone limiti alla libertà in questione, prevedendo che essa possa soffrire restrizioni finalizzate alla tutela di un interesse pubblico imperativo. Tale superiore interesse è stato identificato, circa il caso specifico, nell'esigenza di sottrarre il settore del gioco di azzardo alle infiltrazioni malavitose, con il connesso rischio di frodi ai danni dei consumatori. Il monopolio dei giochi di azzardo è stato quindi riservato in esclusiva ad un ente (la Santa Casa, appunto) che, essendo posto sotto l'attenta vigilanza dello Stato, garantisce che tali attività siano gestite con la massima correttezza.

Stato della Procedura

L' 8/9/09 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C-42/07, ex art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Salute

PAGINA BIANCA

SALUTE

Per il settore in oggetto, si registrano 3 casi di domande pregiudiziali avanzate dallo stesso giudice italiano e tutte definite mediante ordinanza, in quanto, avendo la Corte di Giustizia, già precedentemente, deciso un'identica questione con sentenza del 2 aprile 2009, per il proprio ordinamento poteva pronunciarsi reiteratamente, su casi omogenei, solo a mezzo del primo tipo di provvedimento. Non sussistono, nell'ambito considerato, questioni pregiudiziali sollevate da autorità giudiziarie straniere.

Nessuna delle ordinanze in questione impatta direttamente sulla finanza pubblica italiana.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE SALUTE

Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-353/08	Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR Lazio)	ordinanza	No
Scheda 2 C-450/07 e C-451/07	Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR Lazio)	ordinanza	No
Scheda 3 C-198/09	Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano – Art. 4 – Blocco dei prezzi – Riduzione dei prezzi (TAR Lazio)	ordinanza	No

Scheda 1 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-353/08 – ex art. 267 del TFUE.**

“Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR Lazio)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia dell'Unione europea è stata richiesta, dal TAR del Lazio (Italia), di fornire l'interpretazione dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva 89/105/CEE, concernente la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia. Le questioni, di cui la Corte di Giustizia è stata investita dal giudice del rinvio nel caso di specie, sono le medesime già definite con sentenza del 2 aprile 2009. Pertanto, ai sensi del proprio regolamento di procedura, la Corte stessa si è pronunciata, in merito, mediante ordinanza, approntando le stesse soluzioni interpretative già rappresentate nella suddetta sentenza. Più in particolare, il disposto di cui al suddetto art. 4 stabilisce che, una volta applicata una misura di controllo consistente nel “blocco dei prezzi”, è necessario espletare verifiche periodiche, volte a valutare l'opportunità della continuazione del blocco stesso senza modifiche. Tali verifiche si articolano in una procedura concertata, che vede l'intervento sia delle autorità che delle industrie farmaceutiche. Le prime, in particolare, devono annunciare, entro 90 giorni dall'inizio di tale esame, quali “maggiorazioni o diminuzione di prezzo sono apportate”. La Corte, pertanto, è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione relativa al “se” l'applicazione delle misure, consistenti nella riduzione dei prezzi, supponga necessariamente una previa adozione di un blocco dei prezzi stessi. In risposta, essa ha precisato che le diminuzioni dei prezzi di tutte le specialità medicinali, o di alcune soltanto, possono essere adottate dagli Stati Membri anche in difetto di un previo blocco dei prezzi medesimi e che, peraltro, possono essere assunte reiteratamente nel corso di uno stesso anno o di molti anni. Inoltre, i provvedimenti di controllo dei prezzi possono essere modulati non solo sulla spesa pubblica “accertata” per gli anni trascorsi, ma anche con riguardo alla spesa semplicemente programmata, a condizione che le stime preventive non siano aleatorie ma fondate su elementi obiettivi e verificabili. Un'ulteriore precisazione della Corte verte sulla “natura” della spesa, che può essere assunta dagli Stati Membri a criterio su cui parametrare le predette misure di controllo dei prezzi: in proposito, la Corte ha stabilito che, a scelta degli Stati Membri, tale spesa può identificarsi nella mera spesa farmaceutica, ovvero nella spesa sanitaria considerata globalmente, o anche in una voce che aggreghi categorie di spesa diverse da quelle menzionate.

Stato della Procedura

In data 9 novembre 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale 353/08, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-450/07 – ex art. 267 del TFUE.**

“Art. 4, n. 1 e n. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE – fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (TAR Lazio)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta dal TAR del Lazio di interpretare l'art. 4, nn. 1 e 2 della Dir. 89/105/CEE. Si precisa che le questioni, poste alla Corte nel caso di specie, sono identiche a quelle già definite con sentenza del 2/4/2009 e proposte, nuovamente, nel giudizio C-353/08, su cui la Corte stessa si è pronunciata con ordinanza e il cui contenuto è stato rappresentato nella precedente scheda. Per mere esigenze di completezza, pertanto, si riassumono come segue i punti su cui è stata richiesta l'interpretazione della Corte. In particolare, con riferimento al passaggio in cui l'art. 4, sopra citato, menziona misure di controllo dei prezzi consistenti nella loro “eventuale diminuzione”, la Corte ha precisato che detti provvedimenti di diminuzione – applicati a tutte le specialità medicinali ovvero ad alcune soltanto di esse - possono essere adottati dagli Stati Membri anche in difetto della previa applicazione della diversa misura consistente nel “blocco” dei prezzi stessi. Peraltra, dette misure di “riduzione” dei prezzi possono essere assunte, secondo la Corte, più volte nel corso di uno stesso anno o di molti anni. Inoltre, è stato sottolineato che i provvedimenti di controllo dei prezzi possono essere regolati con riferimento non solo alla spesa pubblica risultante dai bilanci degli anni precedenti, ma anche con riguardo alla spesa semplicemente programmata, a condizione che la programmazione non sia arbitraria ma fondata su elementi obiettivi e verificabili. Un'ulteriore precisazione della Corte verte sulla “voce” di spesa, che gli Stati Membri sono autorizzati ad assumere a criterio cui raffrontare le predette misure di controllo dei prezzi: al riguardo, la Corte ha stabilito che, a scelta degli Stati Membri, tale spesa può identificarsi nella spesa esclusivamente farmaceutica, ovvero nella spesa sanitaria tutta, o anche in voci di spese di tipo diverso. Da ultimo, la Corte ha sottolineato che, ai sensi del 2° comma dell'art.4 sopra citato, viene riconosciuto, in favore del detentore di autorizzazione a commercializzare specialità medicinali, il diritto ad essere dispensato dall'applicare le misure di controllo predette. Egli, tuttavia, facendone richiesta alle competenti autorità, deve produrre ragioni adeguate a sostegno della sua richiesta.

Stato della Procedura

In data 9 novembre 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso, con ordinanza, i rinvii pregiudiziali riuniti n. 450/07 e 451/07, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Salute**Rinvio pregiudiziale n. C-198/09 – ex art. 267 del TFUE.**

“Direttiva 89/105/CEE – Trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano – Art. 4 – Blocco dei prezzi – Riduzione dei prezzi (TAR Lazio)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Corte di Giustizia delle Comunità europee è stata richiesta, dal TAR del Lazio, di interpretare l'art. 4, nn. 1 e 2 della Dir. 89/105/CEE. Si premette che le questioni, poste alla Corte nel caso di specie, sono identiche a quelle già decise con sentenza in data 2/4/2009 e proposte, nuovamente, nei giudizi iscritti a Repertorio con i nn.ri C-353/08 e C-450/07. In ordine a tali giudizi la Corte, stante l'identità dell'oggetto rispetto al caso di cui alla predetta sentenza, ha emesso in data 9/11/2009 un'ordinanza, il cui tenore è già stato rappresentato nelle due schede che precedono la presente. La presente causa, pertanto, è stata decisa dalla Corte di Giustizia a mezzo delle stesse soluzioni interpretative approntate nei casi di cui sopra. In proposito, si tralascia di riportare quegli assunti, che la Corte ha formulato anche nell'ambito dei procedimenti sopra menzionati e che sono già stati considerati nelle precedenti schede. Merita, invece, una precisazione la posizione interpretativa assunta dalla Corte in ordine alla richiesta, da parte del giudice del rinvio, di meglio definire la procedura per cui le imprese farmaceutiche sono state ammesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 4 predetto, a chiedere una dispensa dall'applicazione delle misure di controllo dei prezzi, stabilite dalle autorità competenti. Nel merito di tale specifica questione, la Corte ha sottolineato, innanzitutto, che la possibilità che le imprese avanzino una tale istanza deve essere sempre ed in ogni caso riconosciuta dagli Stati Membri, i quali sono peraltro tenuti ad adottare una decisione motivata in ordine a detta richiesta. Gli operatori istanti, per parte loro, sono tenuti a supportare la loro domanda allegando “sufficienti” motivi particolari e, inoltre, a trasmettere informazioni particolareggiate supplementari, nel caso in cui le ragioni a sostegno della predetta istanza non vengano ritenute sufficienti dalle autorità competenti.

Stato della Procedura

In data 9 novembre 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale n. 198/09, ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Tutela dei consumatori

PAGINA BIANCA

TUTELA DEI CONSUMATORI

Per il settore in oggetto si rileva una sola sentenza, a definizione di un rinvio pregiudiziale proposto, ai sensi dell'art. 267 TFUE (già art. 234 TCE), da un giudice italiano.

La sentenza in questione non assume rilevanza per la finanza pubblica italiana.

RINVII PREGIUDIZIALI SETTORE TUTELA DEI CONSUMATORI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-402/07e C-332/07	Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261 (che abroga il Regolamento CEE n. 295/91)	sentenza	No

Scheda 1 – Tutela dei Consumatori**Rinvio pregiudiziale n. C-402/07 e C-332/07 – ex art. 267 del TFUE.**

“Compensazione ed assistenza passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dei Trasporti

Violazione

La Corte di Giustizia è stata richiesta, dal Bundesgerichtshof (Germania) e dall'Handelsgericht Wien (Austria), di interpretare il Reg. n. 261/2004, che dispone in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato. In particolare, alcune disposizioni disciplinano l'ipotesi della “cancellazione” di un volo aereo, intendendosi per tale la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto. Pertanto, ricorrendo una situazione di tal tipo, la normativa comunitaria concede al passeggero una “compensazione” pecuniaria, salvo che il vettore aereo dimostri che l'evento è dipeso da “circostanze eccezionali” che non si sarebbero potute evitare nemmeno adottando tutte le misure opportune. I casi sottoposti ai giudici nazionali vertevano entrambi su circostanze in cui, ad alcuni passeggeri, prenotati, rispettivamente, su voli diversi e gestiti da vettori aerei diversi, era stato negato l'imbarco relativo al volo rispettivamente prenotato, mentre era stato reso disponibile, con ritardo notevole rispetto all'orario originariamente previsto per la partenza (22/25 ore), un altro volo, che li aveva portati a destinazione con altrettanto notevole ritardo. Poiché il differimento dei rispettivi voli era stato, in entrambi i casi, rilevante, i passeggeri sostenevano esservi stata una “cancellazione” del volo e non un semplice ritardo, per cui pretendevano la “compensazione” in moneta conseguente alla cancellazione stessa. La Corte, interpretando le nozioni di “ritardo” e “cancellazione” del volo, ha stabilito che il primo differisce essenzialmente dalla seconda in quanto, riguardo al medesimo, il vettore ha mantenuto lo stesso piano di volo originariamente previsto, anche se vi è stata una dilazione considerevole dell'orario di partenza indicato in prenotazione. Nondimeno, dovendo la norma comunitaria essere interpretata, oltre che in senso letterale, anche alla luce delle finalità generali ad essa sottese, si deve ritenere che, anche se la “compensazione” viene, dal Reg. 261/2004, ammessa espressamente solo per la cancellazione del volo, essa deve estendersi anche al grave disagio che si verifica quando il ritardo è pari o superiore a tre ore, ovvero quando l'arrivo originariamente previsto avvenga con un differimento di tre o più ore. In ogni caso, detta compensazione si esclude nell'ipotesi in cui si siano verificate circostanze “eccezionali”. Non possono comunque intendersi per tali, secondo la Corte, quelle relativi a “problemi tecnici” occorsi ad un aeromobile, a meno che tali inconvenienti non siano, a loro volta, riconducibili ad eventi non ordinari, estranei alla normale attività esercitata dal vettore aereo ed esulanti dalla sfera del suo effettivo controllo.

Stato della Procedura

Il 19/11/ 2009 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha deciso, con sentenza, le cause connesse relative ai rinvii pregiudiziali C-402/07 e C-332/07 ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.